

**Appalto integrato della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo dell'Ampliamento per la realizzazione del Pronto Soccorso presso l'Ospedale Veterinario Universitario Didattico di Legnaro (Pd)"**  
**CUP: C23H19000760005 - CIG: B5FFE6610B**

**FAQ n. 5**

**COMUNICAZIONE N. 5 del 10 aprile 2025**

DOMANDA	RISPOSTA
40) Quesito sul Progettista indicato nella domanda di partecipazione. La scrivente in possesso della sola SOA per esecuzione lavori, indicherà nella domanda di partecipazione di ricorrere a PROGETTISTA ESTERNO. I quesiti sono due: - per tale modalità è necessario che i progettisti siano collegati alla mia azienda con un Rapporto Diretto? tale RAPPORTO DIRETTO è dimostrabile con lettera di incarico e contratto, in carta semplice, stipulato fra le parti? - i progettisti sono una RTP DI PROGETTISTI fra i quali, in precedenza non vi è stata alcuna collaborazione, per il rapporto giuridico (RAPPORTO DI COLLABORAZIONE) fra i soggetti che costituiscono il progettista è sufficiente allegare il contratto di impegno a costituirsi RTP in caso di aggiudicazione?	40) Si rinvia alle definizioni di cui al punto 1.2.2 e 7.1.2.1 del disciplinare. Qualora l'impresa esecutrice dei lavori intenda ricorrere al progettista indicato, il rapporto diretto/rapporto di collaborazione o consulenza dovrà sussistere tra i professionisti del gruppo di lavoro e i/progettisti indicato.  In caso di RTP di indicati, il rapporto di collaborazione su base annua deve sussistere tra i professionisti/il professionista del gruppo di lavoro e lo studio/progettista indicato. La collaborazione su base annua deve soddisfare le condizioni riportate nella definizione di cui al punto 1.2.2 del disciplinare lett. d).  Per costituire l'RTP di progettisti indicati dovrà inoltre essere prodotto l'impegno a costituirsi in raggruppamento compilando la relativa sezione della domanda di partecipazione. Si precisa che il rapporto di collaborazione non è necessario che sussista tra i membri dell'RTP, ma deve sussistere uno dei rapporti di cui al punto 1.2.2 lett. c) e d) tra il progettista indicato e il professionista inserito nel gruppo di lavoro.
41) Con riferimento al criterio di valutazione C.4 si chiede se, in aggiunta alla relazione descrittiva di massimo 2 facciate A3, sia necessario allegare anche l'offerta di gestione informativa (oGI). In caso di risposta affermativa si chiede dove debba essere caricato tale documento.	41) La proposta migliorativa dell'offerente relativa al sub-criterio C.4 inerente l'offerta di Gestione Informativa (oGI) dovrà essere illustrata esclusivamente in una relazione descrittiva di massimo 2 facciate A3 (1 pagina formato A3 fronte/retro), pertanto non è necessario sviluppare per intero l'offerta di gestione informativa.

<p>42) In merito al criterio C.4, in considerazione del limitato spazio a disposizione (2 facciate A3), si chiede conferma che dovranno essere affrontati esclusivamente i temi richiamati al paragrafo 4.12 del Capitolato Informativo (Programmazione 4D Cronoprogrammi; Computazione 5D; Sostenibilità 6D-prestazioni, certificazioni di qualità ambientale; Manutenzione 7D - uso, gestione, manutenzione e dismissione; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; Approvazione schede materiali, campionature prodotti e modelli costruttivi; Gestione RFI e non conformità; Approvazione degli as built). Per l'intera struttura si rimanderà al pGI da redigere propedeuticamente all'avvio della Progettazione Esecutiva.</p>	<p>42) Relativamente al sub-criterio C.4 si specifica che dovranno almeno essere trattati gli argomenti legati alle modalità di gestione delle informazioni relative agli elementi che richiamano il paragrafo 4.12 del C.I., come dettagliato nella descrizione del criterio stesso.</p> <p>Secondo quanto riportato nel primo paragrafo dello stesso sub-criterio, l'operatore economico potrà tuttavia integrare gli argomenti con qualsiasi altro tema che ritenga rilevante e apprezzabile, sulla base del Capitolato Informativo (CI).</p>
<p>43)</p> <p>a. Premettiamo che il disciplinare di gara a pag. 20, relativamente alla figura del "gestore dell'ambiente di condivisione dei dati (ACDAT Manager)" prescrive che <i>"Ai fini della verifica del possesso del requisito ... in capo all'aggiudicatario, sarà richiesta la presentazione del profilo curriculare della figura individuata, esplicitante l'esperienza maturata."</i></p> <p>Confermate, dunque, che la persona del gruppo di lavoro indicata per tale profilo deve possedere esperienze maturate e comprovate in tale ambito di lavoro e non possedere una specifica certificazione?</p> <p>b. Premettiamo che il disciplinare di gara a pag. 20 riporta che <i>"un singolo professionista può possedere più d'una delle professionalità o delle competenze richieste, se tale fattispecie è compatibile con l'ordinamento giuridico, se ricorrono le condizioni previste dalla normativa vigente"</i>.</p> <p>Confermate dunque che un professionista possa ricoprire più ruoli tra quelli richiesti, riportati dalla a) alla i) ?</p>	<p>43) a. Si conferma che la figura dell'ACDAT Manager deve possedere esperienze maturate e comprovate nell'ambito di lavoro richiesto che dovranno evincersi dal suo cv, che sarà verificato nella fase di comprova dei requisiti sull'aggiudicatario. Non è richiesto il possesso di una specifica certificazione.</p> <p>b. Si conferma.</p>

<p>c. Relativamente alla figura del “gestore dell'ambiente di condivisione dei dati (ACDAT Manager)”, vista la natura delle mansioni a questa attribuite, potete cortesemente confermare che non necessariamente debba essere iscritta a uno specifico albo professionale?</p>	<p>c. Per la figura di cui al gruppo di lavoro, ACDat Manager, è richiesta alternativamente l'iscrizione a un Albo professionale/Ordine/Elenco, come precisato all'art. 7.1.2. del disciplinare.</p>
<p>44) Si chiede se, in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese si possa presentare una Domanda di Partecipazione per ciascuna impresa costituente il Raggruppamento, e se in questo caso i Progettisti indicati debbano firmare tutte le domande di partecipazione.</p>	<p>44) La Stazione appaltante ha messo a disposizione un modello di domanda di partecipazione che il concorrente può modificare ed adattare; si consiglia la presentazione di un'unica domanda di partecipazione, ma ciascuna impresa può presentarne una propria. In tal caso, il progettista indicato dovrà firmare tutte le domande di partecipazione che contengono dichiarazioni ad esso riferite.</p>
<p>45) Si chiede conferma che all'art. 18.1.1. Elementi di valutazione dell'offerta tecnica del disciplinare di gara che recita: <i>“Con questo criterio si valuterà la capacità professionale dell'offerente desunta da un numero massimo di 2 servizi di architettura e di ingegneria eseguiti, riferiti a ciascun sub-criterio A.1, A.2 affini al servizio da aggiudicare e relativi a opere ritenute dal concorrente significative della propria capacità di effettuare la prestazione sotto il profilo tecnico (in caso di presentazione di servizi in numero maggiore saranno valutati i primi due)”</i> si intende che verranno valutati massimo 2 servizi per sub-criterio per un totale di 4 servizi complessivi.</p>	<p>45) Si conferma e si rinvia alla risposta nr. 31 contenuta nella FAQ n. 4 del 07/04/2025.</p>
<p>46) PRIMO QUESITO: il rapporto di collaborazione e consulenza fra i progettisti, oppure il rapporto diretto fra i progettisti è giustificato dall'impegno a costituirsi in RTP? Alleghiamo pertanto la dichiarazione di impegno a costituirsi in RTP?</p> <p>SECONDO QUESITO: Il rapporto diretto fra IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI e IL PROGETTISTA INDICATO sulla domanda di partecipazione alla gara è giustificato da una lettera di incarico sottoscritta dalle parti? dobbiamo allegare questa lettera di incarico?</p>	<p>46) PRIMO QUESITO: L'atto di costituzione del raggruppamento riguarda il rapporto tra i vari soggetti (società di ingegneria/progettisti/società di progettisti) che costituiscono il “Progettista”, mentre il rapporto di collaborazione-consulenza su base annua/rapporto di diretto, come definiti al punto 1.2.2, riguarda i soggetti del gruppo di lavoro di cui al 7.1.2 e le rispettive società di ingegneria/progettisti/società di progettisti.</p> <p>SECONDO QUESITO: Si rinvia a quanto sopra.</p> <p>Si precisa che il rapporto diretto non deve sussistere tra l'impresa esecutrice dei lavori e il progettista indicato, ma tra le figure del gruppo di lavoro e il progettista/i progettisti indicati.</p>

<p>47) Si richiede se la scrivente impresa qualificata solo per l'esecuzione dei lavori, per partecipare debba costituire RTI con il progettista, il quale a sua volta per soddisfare tutti i requisiti del gruppo di lavoro dovrebbe partecipare in costituendo RTI.</p> <p>Riassumendo: RTI: impresa + RTI progettisti o impresa + progettista1 + progettista2 + progettista3?</p>	<p>47) L'impresa qualificata per l'esecuzione dei lavori non necessariamente deve costituire un raggruppamento con i progettisti.</p> <p>Le alternative che possono prospettarsi per il caso in esame, come previsto al punto 5.2 del disciplinare di gara, sono le seguenti:</p> <p>OPZIONE 1, raggruppamento eterogeneo tra esecutore lavori singolo e progettisti, "caso c"</p> <p>OPZIONE 2, impresa singola esecutrice dei lavori che indica un rtp di progettisti indicati/un progettista indicato "caso b"</p> <p>OPZIONE 3, rti di imprese esecutrici dei lavori che indica un rtp di progettisti indicati/un progettista indicato "caso b"</p>
<p>48) "Con riferimento al Disciplinare di gara e, in particolare, al CRITERIO C: SOSTENIBILITA' E GESTIONE INFORMATIVA DELL'INTERVENTO, si legge che, nel Sub criterio C.1, sono richieste "migliorie che il concorrente intende apportare ai criteri 2.7.1 allegando il certificato richiesto". Il criterio 2.7.1 attiene alla "Competenza tecnica dei progettisti" ed è premiata la situazione che "includa, nel gruppo di lavoro, un progettista esperto sugli aspetti ambientali ed energetici degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024".</p> <p>Si chiede di confermare che, per ottemperare alla richiesta, sia adeguata anche la figura di esperto in Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.), con certificato rilasciato in conformità alla norma ISO/IEC 17024:2012 parimenti al certificato allegato alla relazione CAM a base di gara".</p>	<p>48) Al fine della verifica del criterio 2.7.1 del DM 23 giugno 2022 n. 256 di cui al sub- criterio C.1 è ritenuta adeguata anche la figura di "Esperto CAM in Progettazione Sostenibile" con certificato in corso di validità rilasciato da un organismo conforme ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012.</p>
<p>49) Si richiede conferma del numero di pagine a disposizione per rispondere al Criterio C.4. Inoltre, si chiedono chiarimenti in merito alla modalità di consegna del prototipo e alla tipologia di formato da utilizzare.</p>	<p>49) Si conferma il numero di pagine richiesto per il Criterio C.4, pari a 2 facciate A3 (1 pagina formato A3 fronte-retro).</p> <p>L'offerente dovrà individuare le modalità più idonee per la presentazione del prototipo richiesto, con l'obiettivo di valorizzare al meglio la propria proposta. A tal fine, potrà avvalersi, a titolo esemplificativo, di immagini, didascalie, descrizioni, schemi e di ogni altro elemento ritenuto utile e pertinente per rispondere alla richiesta.</p>

<p>50) Il sub-criterio C.1. chiede di esplicitare esclusivamente le migliorie che si intende apportare al punto 2.7.1 del DM 23 giugno 2022 n. 256 dove si chiede di individuare nel gruppo di lavoro un progettista esperto sugli aspetti ambientali ed energetici degli edifici certificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024.</p> <p>Si chiede di confermare se tutte queste figure sono conformi a questo requisito e se è possibile allegare il certificato di più figure competenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Esperto CAM in edilizia conforme alla ISO/IEC 17024</li> <li>- Esperto LEED AP BP+C certificato ANAB conforme alla norma ISO 17024</li> </ul>	<p>50) Al fine della verifica del criterio 2.7.1 del DM 23 giugno 2022 n. 256 di cui al sub-criterio C.1 sono ritenute adeguate anche la figura di Esperto CAM in Progettazione Sostenibile e la figura di LEED AP BP+C certificato ANAB, figure entrambe con certificato in corso di validità rilasciato da un organismo conforme ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012.</p>
<p>51) Per quanto concerne il sub-criterio D.1 relativo alla "soluzione migliorativa di rivestimento/schermatura delle facciate esterne dell'Ospedale Veterinario", si richiede se le modifiche da apportare alla schermatura in lamelle possono essere sostanziali o di lieve entità?</p>	<p>51) Le soluzioni migliorative di rivestimento/schermatura possono essere anche sostanziali.</p>
<p>52) Con la presente si chiede se in merito al sistema di regolazione da fornire, essendo l'intervento un ampliamento, si potrebbe sapere marca e modello del sistema di regolazione attuale dell'immobile?</p>	<p>52) La marca del sistema di regolazione dell'immobile esistente è Siemens; l'offerente nella propria proposta sarà libero di indicare anche marche differenti dal sistema esistente.</p>

Il Responsabile Unico del Progetto  
Arch. Giada Barison